

COMUNE DI SAN COSTANZO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA

IL PRESENTE REGOLAMENTO

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26-3-2002, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge,
- Pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di San Costanzo dal 9-4-2002 al 24-4-2002;
-

ENTRA IN VIGORE DAL 20 APRILE 2002

Dalla Residenza Municipale, li 26-04-2002

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luca Uguccioni)

TITOLO I^

CAPO I^

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (OGGETTO)

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, ed al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalita` dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, volte a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli riguardanti l'uso e la destinazione dei cadaveri e la custodia dei cimiteri e locali annessi, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonche` la loro vigilanza, la costruzione di sepolcri privati, la cremazione, e in genere tutte le diverse attivita` connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 (Competenze)

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorita` Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del servizio igiene pubblica e dal Coordinatore Sanitario dell'A.S.L., per quanto di competenza.

2. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attivita` comunque connesse con i cimiteri sono determinate secondo i criteri stabiliti dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di San Costanzo e delle modalita` organizzative individuate con provvedimenti organizzativi e gestionali.

3. Indicativamente, gli uffici comunali assumono le seguenti funzioni:

- a) l'ufficio di stato civile provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria;
- b) l'ufficio segreteria provvede agli atti contrattuali;
- c) l'ufficio ragioneria provvede agli atti contabili;
- d) l'ufficio tecnico provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione del cimitero, al personale addetto al cimitero ed alla custodia dello stesso, ivi compreso ogni altro adempimento di natura tecnica.

ART. 3
(Responsabilita`)

1. Chiunque causi danni a persone o cose all'interno dell'area cimiteriale, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde a norma del Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, fatta salva l'eventuale responsabilita` penale.

ART. 4
(Servizi gratuiti e a pagamento)

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:
- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - b) l'uso delle celle frigorifere;
 - c) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - d) l'inumazione in campo comune;
 - e) la cremazione;
 - f) il cinerario comune;
 - g) il feretro e le spese per i servizi connessi per le salme di persone sole o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico, previo accertamento del competente ufficio dei servizi sociali.

3. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, puo' individuare ulteriori servizi da erogare in forma gratuita.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite periodicamente dalla Giunta Comunale.

ART. 5
(Atti a disposizione del pubblico)

1. Presso il Cimitero sono conservati a disposizione del pubblico:

- a) il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
- b) copia del presente regolamento comunale;
- c) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- d) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- e) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
- f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno.

CAPO II^

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 6

(Depositi di osservazione e obitori)

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero oppure presso ospedali o altri istituti sanitari.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori e' autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorita' giudiziaria anche per mezzo della polizia giudiziaria.

CAPO III^

FERETRI

ART. 7

(Deposizione della salma nel feretro)

1. Nessuna salma puo' essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2. In ciascun feretro non si puo`racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte e` dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanita`, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e` rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattivita`, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. dettera` le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 8

(Verifica e chiusura feretri)

1. La chiusura del feretro e` fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. Il dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L. o personale all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio e` dovuto il corrispettivo stabilito.

3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui e` destinato e al trasporto, nonche` all'identificazione del cadavere.

ART. 9

(Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti)

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni potranno essere inumati solo se rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all'estero o dall'estero, indipendentemente dalla destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km., è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, commi 5 e 13, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui e` destinata; se nel trasferimento e` stato impiegato il doppio feretro e la salma e` destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanita` ai sensi dell'art. 75, 3^ comma, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice, cosi` come prescritto dall'art. 30, comma 12, del suddetto D.P.R.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanita`, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 10 (Fornitura gratuita di feretri)

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, lettere a) ed e), sub 1, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno e` dichiarato dall'Amministrazione Comunale sulla base delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART. 11 (Piastrina di riconoscimento)

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro, e` applicata apposita piastrina metallica, recante impressi indelebilmente il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e cio` al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV^

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 12 (Trasporti funebri)

1. Per trasporti funebri si intendono:

a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione e all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere;

b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso od ove comunque si trovino, al cimitero dove deve avvenire la sepoltura, tenendo conto di quanto predisposto dall'art. 18, comma 1;

c) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un cimitero ad un altro nello stesso Comune;

d) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero o da altro Comune o dall'estero.

2. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune nel caso in cui non siano richiesti servizi o trattamenti speciali. Nei casi ove siano richiesti trattamenti speciali, il Comune puo` consentire ad imprese private che ne abbiano i requisiti di effettuare i trasporti.

3. I trasporti di deceduti nella pubblica via od in altro luogo non idoneo all'osservazione dei cadaveri, nonche` il recupero di parti di corpo umano, sono effettuati direttamente dal Comune oppure dati in concessione.

4. Il trasporto funebre di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 285/1990, comprende:

a) il trasporto della salma dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali ove si trovano le celle frigorifere;

b) il trasporto della salma o del feretro dal luogo del decesso al cimitero dove deve avvenire la sepoltura, viene effettuato con idoneo carro funebre e secondo le caratteristiche stabilite per i trasporti funebri, assicurando in ogni caso che venga effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

5. I trasporti funebri diversi da quelli indicati al precedente comma, o per i quali siano richiesti servizi, trattamenti o prestazioni ivi non indicate, sono da considerare servizi o trattamenti speciali.

ART. 13 (Categorie di trasporti)

1. I trasporti sono esercitati con unica categoria.

ART. 14
(Rimesse di carri funebri)

1. Le rimesse di carri funebri devono essere autorizzate dall' Amministrazione Comunale, tenendo conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:

a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;

b) essa dovrà essere convenientemente distanziata o separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, né si creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;

c) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;

d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

ART. 15
(Orario dei trasporti funebri)

1. Le fasce orarie in cui sono consentiti i trasporti funebri, sono fissate dal Sindaco con propria ordinanza, tenuto conto degli orari estivi ed invernali.

2. E' compito del Servizio di Polizia Municipale stabilire, nell'ambito delle fasce orarie di cui al comma 1, in accordo con i familiari del defunto o le imprese di pompe funebri, l'ora del trasporto.

3. Le richieste di trasporto sono in condizione di parità e, nel caso di pluralità di domande, dovrà tenersi conto dell'ordine di presentazione.

4. E' inoltre compito del Servizio di Polizia Municipale sorvegliare perché siano assicurate tutte le disposizioni in materia di trasporti funebri tenuto conto di quanto disposto con il successivo art. 17.

ART. 16
(Modalità del trasporto)

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.

2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o di parti di cadavere, di arti amputati. In questi casi il trasporto può

essere eseguito in vettura privata chiusa.

3. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.

4. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei famigliari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalla. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e assicurando l'incolumità delle persone che lo trasportano o che seguono il corteo.

5. Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno normalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

ART. 17 (Percorso dei trasporti funebri)

1. L'Amministrazione Comunale determina i percorsi dei trasporti funebri con ordinanza, anche diversa, ove necessario, da quella di cui all'art. 15, comma 1, tenendo conto del tragitto più breve.

2. In casi particolari, a richiesta dei famigliari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi.

ART. 18 (Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito)

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre, possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei famigliari.

2. Nel caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei famigliari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 2 (due) ore. In tali casi il feretro viene depositato nella camera mortuaria o nella Chiesa per la celebrazione della funzione religiosa.

3. Le operazioni di carico e scarico saranno eseguite da personale estraneo al Comune.

ART. 19 (Trasporti particolari)

1. I trasporti in forma privata avranno luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.

TITOLO II[^]

CIMITERO

CAPO I[^]

ART. 20 (Cimitero comunale)

1. Sono operanti nel territorio comunale il cimitero situato nel capoluogo e della frazione di Cerasa.

ART. 21 (Disposizioni generali - Vigilanza)

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al personale addetto al cimitero.

3. Alla manutenzione del cimitero, cosi` come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con personale comunale o mediante convenzione con terzi.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Le tumulazioni e le inumazioni conseguenti a funerali effettuati nel tardo pomeriggio o nei giorni festivi, verranno eseguite il mattino del giorno lavorativo seguente ed in tale evenienza le salme sosteranno, chiuse a chiave, nella camera mortuaria del cimitero.

6. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

7. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL controlla il funzionamento del cimitero e propone all' Amministrazione Comunale i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 22 (Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali)

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, o religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della

morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie di sepoltura privata, individuale, o di loro congiunti. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 22, salvo che non avessero manifestato la volontà di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere gli eredi.

CAPO II[^]

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 23 (Disposizioni generali)

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi al disposto del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 24 (Piano regolatore cimiteriale)

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio per un periodo di almeno vent'anni.

2. Il piano in questione è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L., in applicazione dell'art. 50 della legge 08.06.1990, n. 142.

3. Il piano dovrà tener conto dei seguenti criteri:

a) andamento medio della mortalità nell'area sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione e di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) fabbisogno futuro di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) cellette ossario;
- e) nicchie cinerarie;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune.

5. La delimitazione degli spazi sopra specificati e delle sepolture in essi previste, deve risultare da apposita planimetria di cui all'art. 54 del piu` volte citato D.P.R n. 285/1990.

6. Il cinerario comune dovra` avere le dimensioni in superficie e in profondita` rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarita` del rito.

7. Ogni dieci anni il Comune provvede alla revisione del piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III[^]

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 25 (Inumazione)

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e, se del caso, private:

a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogniqualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione.

ART. 26 (Cippo)

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e` contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3[^] comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verra` applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, puo` essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di

superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a m. 1.00 fuori terra e m. 1.00 di larghezza.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. Qualora venga richiesta l'opera del Comune, saranno applicate le apposite tariffe.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 27 (Tumulazione)

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente atto.

3. A decorrere dalla data di esecutività del presente regolamento, ogni sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2.15, altezza m. 0.60, larghezza m. 0.80. A detto ingombro va aggiunto, a lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 28 (Deposito provvisorio)

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, può essere autorizzata la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie, in depositi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel caso si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione e ricostruzione di opere.

2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 6 mesi.

3. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione della tariffa prevista dall'art. 4, ultimo comma, del presente regolamento, nonché di quelle per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.

4. Il canone di utilizzo e` calcolato in mensilita`, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno della tumulazione provvisoria ed il giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono calcolate come mese intero.

5. Qualora alla scadenza del periodo di cui al comma 2, non si provveda alla definitiva sistemazione del feretro, l'Amministrazione Comunale disporra` d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro ed al suo collocamento in campo ad inumazione, ordinando di incamerare le spese per l'estumulazione e per gli eventuali canoni non corrisposti.

CAPO IV^

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 29

(Esumazioni ed estumulazioni ordinarie)

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative ai cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o, nel caso di concessioni di durata superiore a 35 anni, dopo questo periodo e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

3. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono consentite tutto l'anno e sono regolate con provvedimento del Sindaco con propria ordinanza.

4. Di regola, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, il cimitero resta chiuso; e` ammessa la presenza dei famigliari.

ART. 30

(Esumazioni ed estumulazioni straordinarie)

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.

2. Le esumazioni straordinarie, oltre che a scopo giudiziario, saranno consentite, dietro provvedimento del Sindaco, su richiesta dei famigliari, ove non ostino particolari motivi di ordine igienico-sanitario.

ART. 31
(Raccolta delle ossa)

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo richiesta di collocamento in sepoltura privata.

ART. 32
(Disponibilita` dei materiali)

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprieta` della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 10 giorni.

2. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine suddetto, le opere saranno demolite, fermo restando il pagamento della apposita tariffa da parte del privato.

CAPO V^

CREMAZIONE

ART. 33
(Crematorio)

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante piu` vicino.

ART. 34
(Autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, comma 1, del D.P.R. 285/1990, e` rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

ART. 35
(Urne cinerarie)

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna e` collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata od in cinerario comune.

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3, del D.P.R. 285/1990, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcune delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI^

POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 36 (Orario)

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico del cimitero.

ART. 37 (Disciplina dell'ingresso)

1. E' vietato l'ingresso nel cimitero:

a) alle persone vestite in modo indecoroso, in stato di ubriachezza o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

b) alle persone che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

2. E' vietato, inoltre, introdurre animali.

ART. 38 (Divieti speciali)

1. Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo ed in specie:

a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) introdurre insegne, vessilli, bandiere, striscioni ed affiggere manifesti;

e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del

- responsabile del servizio di polizia mortuaria;
- j) per i cortei e le operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di salme, escluso la presenza dei familiari;
 - n) avvicinarsi alle aree in cui stanno effettuando lavori con mezzi meccanici, siano essi eseguiti da ditte private oppure da personale e mezzi dell'Amministrazione;
 - p) introdursi nei cantieri di costruzioni, escavazioni, ecc. attivati nell'ambito dei cimiteri;
 - q) qualsiasi attivita` commerciale;
 - r) eseguire lavori sulle sepolture senza l'autorizzazione del Comune;
 - s) assistere alle operazioni cimiteriali riguardanti le salme di persone estranee;
 - t) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, qualsiasi elemento che possa far risalire al nome della ditta esecutrice o fornitrice.

2) I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, a meno che non siano debitamente autorizzati;

3) Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene diffidato dal personale addetto alla vigilanza, ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, deferito all'Autorita` Giudiziaria.

ART. 39 (Riti funebri)

1. Nell'interno del cimitero e` permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettivita` dei defunti.

ART. 40 (Ornamenti delle sepolture)

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonche' l'introduzione nel cimitero dei relativi materiali, e` subordinata ad autorizzazione scritta dall'Amministrazione Comunale, quando non sia richiesta la concessione edilizia.

2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza all'Amministrazione Comunale, corredata con l'indicazione di massima del tipo di ornamento e dei relativi materiali che si intendono impiegare.

3. I materiali possono essere introdotti nel cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, gia` predisposti e lavorati.

4. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dall'Amministrazione Comunale, con proprio provvedimento, ed a condizione che sia presente il personale comunale.

5. Per le sepolture ad inumazione si richiama quanto previsto dall'art. 27 del presente regolamento.

ART. 41

(Obblighi e divieti per il personale del cimitero)

1. Il personale del cimitero e` tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonche` a farlo rispettare da chiunque vi abbia accesso.

2. Al personale suddetto e` vietato:

a) eseguire all'interno del cimitero attivita` di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nell'ambito dell'orario lavorativo sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalita`, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attivita` inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che cio` possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attivita` a scopo di lucro, comunque inerente all'attivita` cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per se e per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

3. Salvo che il fatto non costituisca infrazione piu` grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

4. Il personale del cimitero e` sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonche` alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attivita` svolta.

TITOLO III[^]

CONCESSIONI

CAPO I[^]

TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

ART. 42 (Sepolture private)

1. Le sepolture private possono consistere:
 - a) nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione, fino alla data dell'esumazione;
 - b) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di cinquanta anni dalla data della concessione e, se precedente, dalla data della tumulazione. Le salme non mineralizzate dovranno essere inumate nel rispetto della normativa nazionale;
 - c) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 50 anni dalla data della concessione;
 - d) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la conservazione delle urne cinerarie per la durata di 50 anni dalla data della concessione;
 - e) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, ora soppresso, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.

2. Le concessioni di cui ai precedenti commi possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata pari a quella iniziale. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentire.

3. E' consentita la collocazione di una o piu` cassette di resti mortali e/o di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente all'interno di esso un feretro.

4. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 25, 4[^] comma, con la sola esclusione delle lettere a), f) e g).

5. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprieta` del Comune.

6. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma di atto pubblico amministrativo, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- a) l'oggetto della concessione e la sua identificazione;
- b) la durata ed il prezzo;
- c) la persona o le persone o, nel caso di enti o collettività, gli organi del concessionario;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
- f) la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- g) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos" né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

8. È ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

10. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente regolamento.

ART. 43 (Concessioni)

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, fatta eccezione per le collettività, gli enti e le istituzioni, per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la legale rappresentanza.

2. Nel caso in cui l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, questi risulterà titolare della concessione di cui sopra.

3. Per le sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo ed alle persone della sua famiglia.

4. Per le persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 del codice civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.

5. Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato, deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

6. Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari, oltre al concessionario ed alla sua famiglia, e` consentita la tumulazione di persone conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia:

- al momento del decesso;
- in qualsiasi momento precedente al decesso, a condizione che sussista la continuita` della convivenza.

ART. 44

(Concessioni a collettivita`, enti od istituzioni)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettivita`, enti o istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui e` riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

ART. 45

(Modalita` per ottenere una concessione cimiteriale)

1. Chiunque intende ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Comune.

2. La domanda di concessione comporta di diritto la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

3. Nell'ambito del cimitero, la Giunta Comunale, con proprio provvedimento, puo` individuare un congruo numero di loculi da concedere esclusivamente in occasione di sepolture di persone non intestatarie di altra concessione.

ART. 46

(Vigilanza)

1. Nessuna operazione puo` compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, a richiesta del concessionario, di un suo familiare o erede.

2. Il Comune esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

ART. 47

(Sepolture private a tumulazione individuale - loculi)

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere fuori terra o sotterranee, in relazione alle diverse tipologie adottate.

2. Alla scadenza della concessione, qualora gli aventi diritto non ne richiedano il rinnovo, il Comune rientra nella disponibilita` dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune o, a richiesta, in cellette ossario.

3. E' vietato depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi.

ART. 48
(Cellette ossario)

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie.

2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie e` autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata gia` concessa o in celletta ossario, in tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

ART. 49
(Cellette cinerarie)

1. Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volonta` della dispersione delle ceneri nel cinerario comune.

2. A questo fine possono essere utilizzate anche cellette ossario, che possono essere usate fino a capacita` fisica.

ART. 50
(Sepulture private - Esercizio dei diritti d'uso)

1. Nelle sepulture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e del presente regolamento.

2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazione od estumulazione e` permesso qualora sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

3. Il richiedente deve provare il proprio diritto con l'atto di concessione o rimuovere l'opposizione.

4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.

5. Le eventuali controversie tra piu` aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorita` Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

ART. 51
(Sepolture private - scadenza)

1. Il Comune provvedera` a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potra` essere rinnovata solo dopo la sua scadenza, come previsto dall'art. 44, 2^ comma.

2. Il rinnovo e` ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 45.

3. Qualora il concessionario, o i suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potra` effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e di preferenza nel periodo concomitante alla commemorazione dei defunti.

ART. 52
(Manutenzione delle sepolture private)

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonche` l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

ART. 53
(Concessioni perpetue)

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

CAPO II^

DIVISIONE - SUBENTRI - RINUNCE

ART. 54
(Divisione e rinuncia)

1. Intestatario di una concessione puo` essere una sola persona fisica o, nel caso in cui si tratti di collettivita`, la persona che ne ha la rappresentanza legale.

ART. 55
(Morte del concessionario)

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi o le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 43, 2^a - 3^a e 4^a comma, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio competente entro tre mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione e' effettuato con provvedimento dell'Amministrazione Comunale esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 45, che assumono la qualita` di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralita` di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunita` in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarita` sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 43, abbiano titolo sulla concessione.

4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o quarant'anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione.

ART. 56

(Decadenza e revoca delle sepolture private)

1. Il Comune ha la facolta` di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalita`, di decoro, per violazioni del presente regolamento, per i motivi esposti nell'articolo 55, o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del cimitero o delle concessioni loro assegnate.

2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma e` adottata previa contestazione degli addebiti e constatazione di mancato adempimento da parte del concessionario.

ART. 57

(Retrocessione di sepoltura privata)

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata e` ammessa in ogni tempo esclusivamente a favore del Comune, salvo quanto previsto dall'art. 60 del presente regolamento.

2. La retrocessione dei loculi o delle aree puo` essere richiesta dai concessionari o dagli aventi diritto.

3. L'ammontare del rimborso relativo alla retrocessione viene stabilito con apposito atto della Giunta Comunale.

TITOLO IV[^]
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I[^]

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART. 58
(Funzioni - Licenza)

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici comunali che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere i feretri ed altri articoli funebri.

TITOLO V^

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I^

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 59 (Mappa)

1. Presso il servizio di polizia mortuaria, e` conservato un registro delle sepolture. Detto registro, denominato mappa, puo` essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa e` documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle sepolture relative al cimitero comunale.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 60 (Annotazioni in mappa)

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalita` del defunto o dei defunti;
- b) le generalita` del concessionario o dei concessionari;
- c) gli estremi del titolo costitutivo (durata e n. repertorio);
concessione;
- d) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura.

ART. 61 (Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali)

1. Il personale addetto e` tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 62
(Schedario dei defunti)

1. Viene istituito lo schedario, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 68, annoterà in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero comunale.

3. In ogni scheda saranno riportati:
a) le generalità del defunto;
b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 75.

ART. 63
(Scadenziario delle concessioni)

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO II[^]

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 64
(Efficacia delle disposizioni del Regolamento)

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base alla normativa vigente, può, in ogni momento, presentare al Comune atti e documenti che comprovino tale sua qualità, allo scopo di ottenere formale riconoscimento.

3. I diritti pregressi sorti in base alle norme legislative vigenti al momento, sono riconosciuti con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale, debitamente comunicato alla persona interessata.

ART. 65
(Cautele)

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

ART. 66
(Decorrenza)

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalita` stabilite nello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 35 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265.

ART. 67
(Emanazione di atti e stipula di contratti)

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 25 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, spetta al Responsabile del Settore interessato l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

2. Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Segretario Comunale su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 68
(Concessioni pregresse)

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente atto continuano a seguire, per quanto concerne la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

ART. 69
(Sepolture private pregresse a tumulazione - Mutamento del rapporto concessorio)

1. Nel caso in cui i possessori di sepolture private non siano in grado di dimostrare la titolarita` della concessione, questa potra` essere acclarata da sentenza del Pretore che tenga luogo dell'atto di concessione mancante; in difetto, la sepoltura rientrera` nella piena disponibilita` del Comune.